

Linee guida di scavo, consegna, deposito, modalità e tempistiche di studio dei reperti fossili di particolare rilevanza o putativamente paleoantropologici

In caso di ritrovamenti fortuiti, si rimanda agli obblighi dettati dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004, il quale prescrive che esse debbano essere lasciate "nelle condizioni e nel luogo dove sono state ritrovate" e che entro 24 ore debba esserne fatta comunicazione al soprintendente della Soprintendenza competente per il territorio od al sindaco del Comune di ritrovamento" (c. 1). Soltanto se si tratta di cose mobili e di cui "[...] non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica" (c. 2).

Si ricorda altresì che le presenti linee guida sono ad integrazione di quanto prescritto dal D. Lgs. 42/2004, dalla circolare n. 47 del 16 novembre 2022 (scaricabile al link https://ica.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2022/11/94e490c6c292f9db49db861efa0c6e3c_Circolare-n.47.pdf) e da quanto prescritto all'interno dei decreti di concessione di scavo; qualora in conflitto, queste fonti normative devono essere considerate prevalenti su quanto riportato di seguito.

Fase preliminare

- 1) Non appena scoperto, il reperto paleontologico reputato di particolare rilevanza o putativamente paleoantropologico viene documentato in modo accurato dal direttore scientifico tramite documentazione fotografica, come segue:
 - a) Il reperto viene indicato con una puntina da disegno colorata nelle sue immediate prossimità.
 - b) Il reperto viene documentato tramite fotografie 3D o fotopiani e filmati audiovisivi, se possibile da più angolazioni, con scala centimetrica, freccia direzionale indicante il nord e lavagnetta con riportato data e luogo del ritrovamento.
 - c) Viene individuata e documentata preliminarmente la stratigrafia nel modo più accurato possibile, riportandola anche tramite schizzi e fotografie ed indicando chiaramente l'unità stratigrafica dove si trova il reperto ed i suoi rapporti con le altre. Inoltre viene georeferenziato.
 - d) Il reperto viene riportato in pianta di scavo e nel diario di scavo, indicando data, luogo e se possibile ora del rinvenimento.
 - e) Vengono riportati anche eventuali reperti faunistici o litici in giacitura primaria nelle immediate prossimità del reperto, con indicate possibili attribuzioni preliminari, e vengono anch'essi documentati tramite fotografie e/o filmati audiovisivi dedicati.
- 2) Il direttore di scavo e, se presente, il responsabile dei materiali devono quindi assicurarsi che nessuno, anche il restante personale di scavo, si avvicini al reperto, quindi viene data entro 24 ore formale comunicazione alla sola Soprintendenza allegando tutta la documentazione sopramenzionata, la quale viene acquisita e messa agli atti.
- 3) In tutte queste fasi, gli operatori devono astenersi dal toccare il reperto direttamente a mani nude, in particolar modo nel caso di reperti putativamente paleoantropologici o ragionevolmente del periodo quaternario. Se necessario, il ritrovamento può essere coperto con un telo in materiale impermeabile per maggiore protezione dopo la fase di documentazione preliminare.

Fase di scavo e deposito

- 1) Il prima possibile ed in accordo con il direttore di scavo, il soprintendente ABAP competente per territorio e/o il funzionario responsabile si recano sul sito, dove prendono visione del reperto e del contesto.

- 2) Tutta l'operazione di scavo del reperto viene svolta sotto la supervisione del soprintendente o del funzionario responsabile e del direttore di scavo.
- 3) Durante l'operazione di scavo il reperto viene prelevato con il terreno o la roccia circostante, non pulito, chiuso singolarmente in buste ed identificato da un numero ed una sigla univoca (nota bene: se più elementi di uno stesso individuo, vengono identificati singolarmente come sotto-unità), la quale deve essere la stessa riportata in pianta e nel diario di scavo, oltre ad informazioni generali come data di scavo, provenienza ed unità stratigrafica.
- 4) Lo scavo del reperto viene integralmente filmato in ogni sua parte, dalle fasi di estrazione sino a quando viene posto nelle scatole. Inoltre, ogni reperto viene anche fotografato in almeno una o più norme prima che venga imbustato, per verificarne lo stato e l'integrità.
- 5) Durante lo scavo di reperti putativamente paleoantropologici o paleontologici almeno apparentemente quaternari o eccezionalmente preservati, si richiede l'uso per gli operatori (inclusi coloro che dovranno filmare il tutto) di mascherina FFP 3 senza valvola monouso e di guanti sterili monouso, per prevenire il più possibile a seconda del caso eventuali contaminazioni con materiale genetico, isotopico o proteico estraneo. Inoltre, devono anche essere indossati indumenti che coprano le braccia fino al polso.
- 6) In caso di ritrovamento di scheletro parziale o completo, viene prelevata anche la terra posta nella regione addominale, per poter recuperare eventuali ossa fetali o resti dei pasti, e siglata di conseguenza.
- 7) Il reperto (terra o roccia inclusa) viene quindi posto in una o più scatole rigide di dimensioni adeguate, le quali vengono quindi imbottite con materiale inerte, sigillate con nastro adesivo da pacchi ed etichettate con località, data del ritrovamento e numero di reperto. Qualora fossero invece di dimensioni significative, viene concordata in anticipo con il soprintendente e/o il funzionario responsabile la modalità di trasporto.
- 8) A questo punto, il soprintendente e/o il funzionario responsabile rilasciano modulo di avvenuta consegna debitamente firmato, indicando chiaramente a) luogo e data della consegna; b) quantità dei reperti ed eventuale prima identificazione; c) consegnatario (individuato nel direttore di scavo) e nominativo e qualifica del ricevente; d) luogo di destinazione temporanea dei reperti.
- 9) I reperti vengono immediatamente quindi portati nei locali della Soprintendenza competente per il territorio e collocati in cassaforte, oppure in deposito sicuro della Soprintendenza o indicato nella concessione di scavo, come da accordo anche informale tra le Parti (ovverosia tra rappresentanti della competente Soprintendenza e dell'Ente responsabile della concessione). Se necessario, il responsabile dei materiali dello scavo può presiedere a questa operazione.

Fase di studio

- 1) Una volta terminati gli scavi, qualora non preventivamente concordato nella richiesta di concessione, nel caso di reperti putativamente paleoantropologici viene contattato un paleoantropologo preventivamente stabilito tra le Parti, a cui viene fornita la documentazione acquisita in fase preliminare ai fini di determinare se i reperti putativamente umani siano effettivamente tali oppure no ed una loro prima possibile attribuzione specifica. Allo stesso modo, viene coinvolto un paleontologo nell'ambito di reperti paleontologici di particolare rilevanza.
- 2) Viene deciso un programma di lavoro ed un insieme di specialisti con cui condurre gli studi e le analisi, dietro indicazione del direttore scientifico e con approvazione della Soprintendenza, i quali vengono contattati per le vie brevi per verificarne l'eventuale disponibilità, raccomandandone al contempo la riservatezza.
- 3) Viene stilato, in maniera congiunta tra le Parti e con l'ausilio degli specialisti sopramenzionati, un programma di ricerca completo di: 1) breve introduzione, completa di inquadramento geografico e stratigrafico, di note sistematiche e, dove applicabili, paleoetnologiche e paleontologiche e di breve bibliografia di riferimento, indicando il luogo e la data di ritrovamento dei reperti e la loro

attribuzione; 2) composizione e ruoli (anche approssimativi) del gruppo di studio con relative affiliazioni e contatti; 3) cronoprogramma (anche approssimativo), indicando tempistiche e laboratori coinvolti; 4) numero di reperti e tipologie di indagine auspicabilmente impiegate; 5) numero e tipologia di articoli stimati. Il programma di ricerca viene quindi acquisito agli atti della competente Soprintendenza ed inviato per conoscenza, assieme alla documentazione preliminare ed al documento di avvenuta ricezione, alla superiore Direzione Generale ABAP.

- 4) I reperti vengono quindi trasportati, con appositi documenti di trasporto opportunamente protocollati ed inviati alla competente Soprintendenza ed agli organi coinvolti, nei vari laboratori seguendo le indicazioni e le esigenze dettate dal programma di ricerca, indicando chiaramente anche numero e tipologia di reperto.
- 5) Se necessario, sulla base di quanto determinato vengono avviate anche le pratiche per l'espatrio (temporaneo o permanente) dei reperti.
- 6) In caso di necessità, le Parti possono individuare nuove figure specialistiche, aggiornare il cronoprogramma, individuare nuovi soggetti di studio o proporre nuovi articoli. In tal caso, gli aggiornamenti devono essere acquisiti agli atti della competente Soprintendenza e, in casi di interesse scientifico eccezionale, della Direzione Generale ABAP.

Durante tutta la fase di studio, viene esplicitamente richiesto alle varie Parti ed al gruppo di studio di garantire l'assoluto riserbo e la non divulgazione, all'infuori del gruppo di studio stesso, di informazioni riguardanti la scoperta, il numero e la provenienza dei reperti o delle tipologie di analisi in corso.

Fase di pubblicazione e divulgazione della scoperta

- 1) Una volta terminata la fase di studio con l'invio delle bozze della prima pubblicazione, si provvede ad avvisare formalmente sia la competente Soprintendenza che la Direzione Generale ABAP, facendo riferimento se necessario anche ad una possibile futura conferenza stampa congiunta per la presentazione delle scoperte.
- 2) Viene quindi inviata la documentazione di scavo alla competente Soprintendenza ed inserita nel portale GNA, come da concessione di scavo.
- 3) Una volta conclusa la fase di revisione con l'accettazione della pubblicazione e l'indicazione della data di accessibilità pubblica (quantomeno *online*) da parte dell'editore, viene convocata quindi se ritenuto opportuno una conferenza stampa, dandone preventivamente formale comunicazione sia alla competente Soprintendenza che alla Direzione Generale ABAP, fatte salvi i diritti di terzi e le disposizioni ricevute dalla Direzione Generale ABAP.
- 4) Una volta pubblicata la ricerca, ogni embargo e riservatezza (fatti salvi i diritti di terzi) viene quindi a decadere tra le Parti ed il gruppo di studio in merito a ciò che è stato pubblicato, mentre permane per i restanti articoli ancora in fase di stesura o revisione. Questo fa sì che sia possibile partecipare a ed organizzare in autonomia conferenze, lezioni, convegni, pubblicazioni monografiche o miscellanee e quant'altro in merito.